



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 23

Seduta pubblica

OGGETTO: TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2022: PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF 2022/2025) DEL SERVIZIO RIFIUTI DA PARTE DI ATERSIR ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese di maggio alle ore 20:30 in Bibbiano, nella sede municipale. In seguito ad avviso del Sindaco diramato nei modi e nel tempo prescritti dalla Legge e Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno.

All'appello risultano

1	CARLETTI ANDREA	presente
2	CAGNI VALENTINA	presente
3	CARRETTI ALBERTO	presente
4	CILLONI ELENA	presente
5	CURTI MATTEO	presente
6	FERRARI VALTERIO	presente
7	FIOCCHI NANDO	presente
8	GARDONI ENRICO	presente
9	MELLONI MASSIMILIANO	presente
10	MENOZZI GABRIELE	assente
11	PELLICCIARI ALESSIA	presente
12	TOGNONI PAOLA DELFINA	presente
13	VENESSELLI MATTIA	presente

Risultano presenti gli assessori non consiglieri: BENASSI GIANNI, BELLELLI LORETTA.

Hanno giustificato l'assenza i Sigg.:

Assiste Il Vice Segretario comunale sig. Laura Rustichelli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. Andrea Carletti.

Il Presidente, constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

Delibera n. 23 del 31/05/2022

OGGETTO: TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2022: PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF 2022/2025) DEL SERVIZIO RIFIUTI DA PARTE DI ATERSIR ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

Il dibattito consiliare del presente punto costituirà, una volta trascritto, parte integrante della successiva delibera di approvazione del verbale dell'intera seduta del 31.05.2022.

Alle ore 20:51 entra il consigliere Curti Matteo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 in tema di potestà regolamentare dei Comuni in base al quale: "... le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti ...";

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (c.d. Legge di stabilità 2014) istituisce dall'anno 2014 la IUC – Imposta unica comunale – che si compone dell'IMU – Imposta municipale propria – della TASI – Tributo per i servizi indivisibili – e della TARI – Tassa sui rifiuti;
- i commi 641 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 147/2013 normano la TARI, il cui presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VISTA la Legge di bilancio per l'anno 2020 – L. n. 160 del 27/12/2019 – art. 1, commi 738 e seguenti – con la quale – a decorrere dall'anno 2020:

- la IUC di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI;
- l'IMU è riscritta e disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783;
- sono abrogati in tema di IMU: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214; in tema di IUC sono abrogati: il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina della IUC, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, restando ferme le disposizioni che disciplinano la TARI, e sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge;



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

DATO ATTO che in base ai commi 682 e 683 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2014, al Consiglio comunale compete:

1. l'approvazione del Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, relativo alla determinazione della disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:
 - i criteri di determinazione delle tariffe;
 - la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
2. entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, la definizione delle tariffe della TARI in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RICHIAMATO il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti – TARI – approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 05/08/2014 con deliberazione n. 49 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, dove si prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una Addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI altresì:

- il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, art. 3, comma 5-quinquies, che recita: “A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani



Comune di Bibbiano

Provincia di Reggio Emilia

finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

- il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto aiuti), in attesa di essere convertito in legge, che all'art. 43, comma 11 recita: “All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»”;
- l'art. 3, comma 5 sexiesdecies del Decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni con la Legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 24/01/2022, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022/2024 ed i relativi allegati e successive modifiche ed integrazioni;

STABILITO che:

- l'art. 1, comma 527, della L. n. 205/2017, ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati attribuendo, tra le funzioni, la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio stabilito dalla Comunità Europea del “chi inquina paga”;
- la deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019, come modificata dalle delibere n. 238/2020 e n. 493/2020, ha definito il nuovo “Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti” – c.d. MTR – che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti; il nuovo MTR è uguale su tutto il territorio nazionale e prende avvio dall'anno 2020;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, disciplina la procedura di approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti. L'Autorità verifica la coerenza e la regolarità degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva, ferma restando la facoltà di richiedere ulteriori informazioni. Fino all'approvazione



Comune di Bibbiano **Provincia di Reggio Emilia**

da parte di ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

- la deliberazione di ARERA n. 363 del 3/8/2021 approva (allegato A) il nuovo “Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti” – c.d. MTR2 – per il periodo regolatorio 2022-2025, a determinazione delle entrate tariffarie, che trova applicazione per il pluriennale 2022, 2023, 2024 e 2025; è previsto l'aggiornamento biennale del metodo;
- la determinazione di ARERA n. 2/DRIF/2021 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021 (MTR2) per il periodo regolatorio 2022-2025;
- nel territorio in cui opera il Comune di Bibbiano è presente ed operante l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti – ATERSIR – istituita con L.R. 23/2011 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai Servizi pubblici locali dell'Ambiente”, che pertanto svolge le funzioni di “Ente territorialmente competente”;

STABILITO altresì che

- il Piano economico-finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022 del Comune di Bibbiano deve essere redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso (IREN Ambiente Spa), completato dagli altri eventuali costi sostenuti dal Comune, ed essere così approvato dall'autorità competente (ATERSIR), a norma delle leggi vigenti in materia;
- per la redazione del PEF occorre osservare quanto stabilito nel nuovo MTR2 2022-2025 deliberato da ARERA; il metodo MTR trova dal 2020 la sua applicazione;

CONSIDERATO che:

- con delibera del Consiglio d'ambito n. 2022/45 del 17/5/2022, ATERSIR ha approvato – secondo i contenuti previsti nel nuovo MTR2 (Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti) definito da ARERA – i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani periodo 2022-2025 dei Comuni della provincia di Reggio Emilia, gestione IREN Ambiente Spa, comprendente il PEF del Comune di Bibbiano, nonché la relativa documentazione di accompagnamento prevista dalla normativa;
- è previsto l'aggiornamento biennale del metodo; ATERSIR comunque, come da sua precisazione, prevederà anche l'aggiornamento per l'anno 2023 prima della relativa determinazione tariffaria;
- con comunicazione ns. prot. n. 5360 del 12/5/2022, e successive modifiche ed integrazioni, ATERSIR ha anticipato al Comune di Bibbiano la parte numeraria del suddetto PEF 2022-2025 approvato;
- il gestore del servizio IREN Ambiente Spa ha precisato i costi di sua competenza per l'anno 2022 con comunicazione ns. prot. n. 5721 del 20/5/2022, come risultanti dal suddetto PEF per il 2022;

RITENUTO pertanto di prendere atto:

- che con delibera del Consiglio d'ambito n. 2022/45 del 17/5/2022 è stato determinato ed approvato il Piano economico-finanziario del servizio rifiuti (PEF della TARI 2022 – Tassa



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

sui rifiuti) per l'anno 2022, nonché per il pluriennale 2023-2025, del bacino territoriale dei Comuni della Provincia di Reggio Emilia, comprendente il PEF del Comune di Bibbiano, nonché la relativa documentazione di accompagnamento prevista dalla normativa, da parte di ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, che svolge le funzioni di "Ente territorialmente competente");

- che tale PEF è stato addivenuto secondo i contenuti previsti nel nuovo MTR2 (Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti) definito da ARERA (Autorità nazionale di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) con deliberazione n. 363 del 3/8/2021; il metodo MTR è divenuto obbligatorio a partire dal 2020;
- che, ai sensi della suddetta deliberazione di ARERA n. 363 del 3/8/2021 che ha approvato il nuovo MTR2, è previsto l'aggiornamento biennale del metodo; ATERSIR comunque, come da sua precisazione, prevederà anche l'aggiornamento per l'anno 2023 prima della relativa determinazione tariffaria;
- che con comunicazione ns. prot. n. 5360 del 12/5/2022, ATERSIR ha anticipato al Comune di Bibbiano la parte numeraria del suddetto PEF 2022-2025 approvato;
- che il gestore del servizio IREN Ambiente Spa ha precisato i costi di sua competenza per l'anno 2022 con comunicazione ns. prot. n. 5721 del 20/5/2022, come risultanti dal suddetto PEF per il 2022;

CONSIDERATO che:

- sul PEF 2022 viene addebitata la quota di 1/3 riferita al conguaglio derivante dall'approvazione del PEF per l'anno 2020, trovando il relativo inserimento tra le entrate tariffarie di cui al comma 2.2 del MTR (RCU);
- in sintesi, i costi in detto PEF TARI 2022 ammontano a complessivi 1.939.303,37 euro (1.918.895,21 euro al netto dei servizi aggiuntivi extra perimetro);

RITENUTO pertanto di prendere atto che:

- i costi totali in detto PEF TARI 2022 ammontano a:

COSTI TOTALI	Euro (compresa iva)
Quota Variabile	1.074.866,46
Quota Fissa	844.028,75
TOTALE	1.918.895,21
Extra perimetro (servizi aggiuntivi)	20.408,16
TOTALE	1.939.303,37

- i costi di competenza del gestore del servizio IREN Ambiente Spa, come risultanti dal suddetto PEF per il 2022, ammontano a:

(di cui) COSTI DEL GESTORE	Euro (esclusa iva)	Euro (compresa iva)
Costo del servizio	1.534.463,51	1.687.909,86
<i>di cui costi del conguaglio RCU 1/3 PEF 2020</i>	<i>30.056,50</i>	<i>33.062,15</i>



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

Costo servizi extra perimetro	16.728,00	20.408,16
TOTALE	1.551.119,51	1.708.318,02
CARC e PAGO PA (costi amministrativi per la riscossione della TARI)	37.029,50	45.175,99
TOTALE	1.588.149,01	1.753.494,01

PRESO ATTO che, senza considerare i servizi extra perimetro, rispetto all'anno precedente 2021 – in cui il totale del PEF 2021 ammontava ad euro 1.788.053,45 – nel PEF 2022 la crescita dei costi è del 7,32%;

CONSIDERATO che:

- il suddetto costo totale del PEF 2022 di euro 1.939.303,37 rispetta il limite massimo di crescita fissato per il 2022 dall'autorità ARERA;
- al fine del rispetto del limite massimo di crescita disposto da ARERA sono stati abbattuti costi – c.d. cappatura – per complessivi euro 179.838,59 (euro 167.838,59 lato Gestore, euro 12.000 lato Comune);
- senza la cappatura per il rispetto del limite di crescita il PEF 2022 sarebbe risultato di euro 2.119.141,96;

RITENUTO pertanto di prendere atto che:

- il suddetto costo totale del PEF 2022 di euro 1.939.303,37 rispetta il limite massimo di crescita fissato per il 2022 dall'autorità ARERA;
- al fine del rispetto del limite massimo di crescita disposto da ARERA sono stati abbattuti costi – c.d. cappatura – per complessivi euro 179.838,59 (euro 167.838,59 lato Gestore, euro 12.000 lato Comune);
- senza la cappatura per il rispetto del limite di crescita il PEF 2022 sarebbe risultato di euro 2.119.141,96;

CONSIDERATO che:

- ATERSIR ha approvato il PEF 2022 indicando le entrate di cui al punto 1.4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2021, ossia delle entrate diverse dalle entrate tariffarie, da porre in detrazione dei costi del PEF per determinare il livello di entrate tariffarie effettivo; tale rigo del PEF 2022 ammonta a 19.795,51 euro ed è così suddiviso:

ENTRATE punto 1.4 Det. ARERA 2/2021	Euro
Contributo LFB (fondo L. Regione E.R. n. 16/2015) – rif. deliberazione ATERSIR n. CAMB/2022/12 del 11 aprile 2022 – riparto per il 2022	15.268
Contributo MIUR scuole	4.527,51
TOTALE	19.795,51

- occorre inserire tra i costi le agevolazioni/riduzioni da Regolamento TARI che ammontano a 62.355,19 euro come da stima elaborata dall'Ufficio tributi per l'anno 2022;



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

RITENUTO pertanto di stabilire che al totale del PEF TARI 2022 debbano detrarsi le voci di cui al punto 1.4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2021 e sommarsi i costi per le agevolazioni/riduzioni da Regolamento TARI, come da prospetto che segue:

COSTI TOTALI	Euro (compresa iva)
Quota Variabile	1.074.866,46
Quota Fissa	844.028,75
TOTALE	1.918.895,21
Extra perimetro (servizi aggiuntivi)	20.408,16
TOTALE	1.939.303,37
Entrate punto 1.4 Det. ARERA 2/2021	-19.795,51
Sconti previsti da Regolamento TARI	62.355,19
TOTALE	1.981.863,05

DATO ATTO che il comma 654 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 stabilisce che in ogni caso con le tariffe delle TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; con la TARI pertanto deve avvenire la copertura integrale - 100% - dei costi;

RITENUTO pertanto che la quantificazione dell'entrata teorica da utilizzare come base per il calcolo delle tariffe TARI 2022 ammonta a 1.981.863,05 euro;

VISTO l'art. 1, comma 651 della Legge di stabilità 2014, che dispone che nella commisurazione della tariffa il Comune deve tenere conto del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, concernente la definizione dei criteri per l'individuazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della relativa tariffa;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 653, della Legge di stabilità 2014, dispone, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, a partire dall'anno 2018, di avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

VISTO il fabbisogno standard come da comunicazione del gestore IREN Ambiente Spa a ns. prot. n. 657 del 20/1/2022;

COSIDERATO che per il suddetto Piano finanziario si è tenuto anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard;

STABILITO che, sulla base del D.P.R. n. 158/1999, la tariffa del tributo:

- è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 158/99, tenuto conto della suddivisione e riclassificazione dei costi in fissi e variabili;



Comune di Bibbiano

Provincia di Reggio Emilia

- per le utenze domestiche dovuta per la parte fissa è collegata al quantitativo di mq occupati, rapportata al numero dei componenti il nucleo, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 del D.P.R. n. 158/99, e per la parte variabile alla quantità di rifiuto prodotto, secondo quanto indicato nel punto 4.2 dell'allegato 1 dello stesso Decreto, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 158/99;
- per le utenze non domestiche dovuta per la parte fissa è attribuita alla singola utenza facendo riferimento al numero dei mq occupati dall'attività, secondo quanto indicato nel punto 4.3 dell'allegato 1 del D.P.R. n. 158/99, mentre per la parte variabile è calcolata con criteri presuntivi con riferimento alla produzione annua di rifiuti per mq, nel rispetto dei parametri indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 dello stesso Decreto;

STABILITO altresì che, così come previsto dall'art. 1, comma 666, della Legge di stabilità 2014, alla TARI verrà applicata la quota del Tributo Provinciale di cui all'art. 19 del D.L.gs n. 504/1992 – Provincia di Reggio Emilia – nella percentuale del 5%;

DATO ATTO che, ai fini del calcolo delle tariffe, per il numero delle utenze domestiche, residenti e non residenti, e di quelle non domestiche, ovvero per il numero di occupanti le utenze domestiche, nonché per le superfici imponibili delle diverse utenze, si fa riferimento a quanto presente negli archivi di gestione del tributo e nelle banche dati anagrafiche, trasmesse dal gestore IREN Ambiente Spa;

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dal Regolamento, art. 11, comma 3, lettera a), ai fini della definizione della tariffa, la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche deve avvenire secondo criteri razionali;

RITENUTO pertanto di ripartire i costi fissi e variabili tra le varie utenze nel seguente modo:

- per quanto riguarda i costi variabili, utilizzando il criterio di ripartizione previsto nella medesima lettera a) del comma 3 dell'art. 11 del Regolamento, ovverosia suddividendoli tra utenze domestiche e non domestiche in base alle quantità dei rifiuti prodotti, da attribuire alle utenze non domestiche attraverso i coefficienti Kd di cui al D.P.R. n. 158/99, e a quelle domestiche per differenza;
- le quantità di rifiuti prodotti vengono effettivamente stimate per l'anno di competenza sulla base del dato oggettivo proveniente dal MUD 2021 che per il Comune di Bibbiano ammonta a 7.816.570 Kg di rifiuti smaltiti;
- per quanto riguarda i costi fissi in modo sostanzialmente equilibrato tra le varie utenze;

CONSIDERATO che il Regolamento, all'art. 8, comma 1, dispone:

- di assicurare una riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, secondo quanto previsto dal comma 658, dell'art. 1, della L. n. 147/2013;
- che tale riduzione viene determinata ogni anno nella delibera di Consiglio Comunale che approva la tariffa;
- che in caso di mancata approvazione della deliberazione o qualora nulla venga disposto si applicano le percentuali stabilite per l'anno precedente;

RITENUTO pertanto di confermare, anche per l'anno 2022, una percentuale in linea con quella degli anni precedenti, pari al 18 % di riduzione della parte variabile riferita alle utenze domestiche, in conformità di quanto stabilito nel comma 1, dall'art. 8 del Regolamento, considerando tale abbattimento su base comunale e collettiva;



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

CONSIDERATO che i coefficienti Kb, Kc, Kd, come previsto dal Regolamento TARI all'art. 11, comma 3, lettera b), debbono essere scelti dal Consiglio Comunale nella deliberazione di approvazione della tariffa, in particolare definendone i valori tra i minimi e i massimi previsti dal D.P.R. n. 158/99;

RITENUTO pertanto, ai fini del calcolo delle tariffe, di definire per l'anno 2022 i coefficienti K nel modo seguente:

	UTENZE DOMESTICHE	KA	KB
1	Famiglie di 1 componente - e dei non residenti	0,80	0,90
2	Famiglie di 2 componenti	0,94	1,69
3	Famiglie di 3 componenti	1,05	2,11
4	Famiglie di 4 componenti	1,14	2,60
5	Famiglie di 5 componenti	1,23	3,17
6	Famiglie di 6 o più componenti	1,30	3,50
	UTENZE NON DOMESTICHE	KC	KD
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	3,28
2	Cinematografi e teatri	0,30	2,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,59	4,80
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,86	7,07
5	Stabilimenti balneari	0,60	4,90
6	Esposizioni, autosaloni	0,48	4,01
7	Alberghi con ristorante	1,57	12,91
8	Alberghi senza ristorante	1,06	8,71
9	Case di cura e riposo	1,00	8,20
10	Ospedali	1,26	10,29
11	Uffici, agenzie	1,34	10,98
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,61	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri	1,35	11,04
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,70	13,93
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e	0,80	6,53
16	Banchi di mercato beni durevoli (per utenze giornaliere)	2,68	21,96
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	8,95
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,87	7,17
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	8,95
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,84	6,87
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,01	8,25
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	45,67
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	39,78
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	32,44
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi	2,21	18,08
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,60
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

28	Ipermercati di generi misti	2,56	21,01
29	Banchi di mercato generi alimentari (per utenze giornaliere)	5,60	45,92
30	Discoteche, night club	1,78	14,61

RAVVISATO che:

- le oscillazioni dei coefficienti Kb, Kc, Kd, rientrano nei range di minimo e di massimo, con scostamenti dal minimo mai superiori all'85 % della variazione tra massimo e minimo, ad eccezione della categoria non domestica n. 12, per la quale si sono invece scelti i coefficienti massimi previsti dal D.P.R. n. 158/99, per ridurre la differenza rispetto alla categoria non domestica n. 11, per la quale già i coefficienti minimi previsti dallo stesso Decreto sono molto superiori rispetto ai massimi della n. 12, dal momento che le tipologie di rifiuto prodotte da queste due categorie si ritengono molto simili tra loro;
- per le categorie non domestiche n. 16 e n. 29, relativamente rispettivamente ai banchi di mercato di beni durevoli e a quelli di generi alimentari, nel caso di occupazioni giornaliere, è già stata prevista la maggiorazione del 60 %, nei coefficienti K, al fine di tenere conto di quanto previsto dal Regolamento, all'art. 15, comma 2, in tema di tributo giornaliero;

CONSIDERATO che si rende necessario definire le tariffe della TARI per l'anno 2022, suddivise per utenze domestiche e non domestiche, parte fissa e parte variabile, tali da permettere la copertura pari al 100 % dei costi del servizio di gestione rifiuti urbani ed assimilati anno 2022 previsti come da Piano finanziario complessivo TARI anno 2022;

RITENUTO pertanto di deliberare in merito all'approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2022;

PRESO ATTO che nel 2022, come da simulazioni dell'Ufficio tributi, la crescita delle tariffe domestiche e non domestiche rispetto all'anno precedente 2021, è nell'ordine medio del 4,94%, in quanto si è tenuto conto di una maggiore metratura imponibile e di una aggiornata base dati anagrafica, anche frutto della costante e proficua opera di controllo e recupero evasione messa in atto dall'Ufficio;

VISTE:

- la deliberazione di ATERSIR n. CAMB/2022/11 del 11/4/2022 ad oggetto: "Servizio gestione rifiuti, prima applicazione del Testo unico della qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA";
- la deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF – richiamata nella suddetta deliberazione ATERSIR n. CAMB/2022/11 – recante la "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani"; detta deliberazione approva il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che, all'art. 3, stabilisce che l'ETC (Ente territorialmente competente – ATERSIR per la Regione Emilia Romagna) deve determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario (2022-2025), individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF, sulla base del livello qualitativo previsto nel contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito; il TQRIF si applica a partire dal 1/1/2023;



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

CONSIDERATO che nella suddetta deliberazione di ATERSIR n. CAMB/2022/11 del 11/4/2022 viene disposto:

- di non introdurre nella regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento, ma di mantenere tutti gli obblighi e standard già stabiliti dai contratti e dalle Carte dei Servizi vigenti al momento dell'approvazione della delibera ARERA 15/2022/R/RIF riguardante il TQRIF;
- di determinare, in prima applicazione del TQRIF, per tutte le gestioni dell'ATO Emilia Romagna, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati, per ciascuna "gestione" (come definita all'art. 1 – Definizioni del TQRIF) dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF – ovverosia nel "livello qualitativo minimo" – e fatti salvi obblighi e livelli qualitativi già previsti nel contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che devono essere in ogni caso garantiti;
- di tenere conto, nella costruzione del PEF 2022-2025, degli obblighi e dei livelli di servizio anzidetti;
- di intervenire nuovamente sulla scelta del quadrante, qualora necessario, in occasione delle eventuali revisioni infra-periodo o biennale dei PEF 2022-2025 previste da ARERA;

RITENUTO pertanto di prendere atto che:

- la deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF reca la "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani"; detta deliberazione approva il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che, all'art. 3, stabilisce che l'ETC (Ente territorialmente competente – ATERSIR per la Regione Emilia Romagna) deve determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario (2022-2025), individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF, sulla base del livello qualitativo previsto nel contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito; il TQRIF si applica a partire dal 1/1/2023
- con deliberazione del Consiglio d'ambito n. CAMB/2022/11 del 11/04/2022, avente ad oggetto: "Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA", ATERSIR ha stabilito di non introdurre nella regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento, ma di mantenere tutti gli obblighi e standard già stabiliti dai contratti e dalle Carte dei Servizi vigenti al momento dell'approvazione della delibera ARERA 15/2022 del 18/1/2022 riguardante il TQRIF e individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF (livello qualitativo minimo);
- nella costruzione del PEF 2022-2025 si è tenuto conto degli obblighi e dei livelli di servizio anzidetti;



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

- sono possibili ulteriori interventi da parte di ATERSIR sulla scelta del quadrante, qualora necessario, in occasione delle eventuali revisioni infra-periodo o biennale dei PEF 2022-2025 previste da ARERA;

RICORDATO che:

- il comma 15, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, prevede: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360...”;
- il comma 15-ter, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, prevede: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'Imposta di soggiorno, dall'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'Imposta municipale propria (IMU) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il Regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del 2° Servizio e dal Responsabile del 1° Servizio;

CON VOTI espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

consiglieri presenti n. 12

consiglieri votanti n. 12

consiglieri astenuti n. 0

voti contrari n. 4 (Valterio Ferrari, Massimiliano Melloni, Fiocchi Nando, Gardoni Enrico – Gruppo “Bibbiano Bene Comune”)

voti favorevoli n. 8



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

DELIBERA

tenuto conto di tutto quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento:

1) di prendere atto:

- che con delibera del Consiglio d'ambito n. 2022/45 del 17/5/2022 è stato determinato ed approvato il Piano economico-finanziario del servizio rifiuti (PEF della TARI 2022 – Tassa sui rifiuti) per l'anno 2022, nonché per il pluriennale 2023-2025, del bacino territoriale dei Comuni della Provincia di Reggio Emilia, comprendente il PEF del Comune di Bibbiano, nonché la relativa documentazione di accompagnamento prevista dalla normativa, da parte di ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, che svolge le funzioni di "Ente territorialmente competente");
- che tale PEF è stato addivenuto secondo i contenuti previsti nel nuovo MTR2 (Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti) definito da ARERA (Autorità nazionale di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) con deliberazione n. 363 del 3/8/2021; il metodo MTR è divenuto obbligatorio a partire dal 2020;
- che, ai sensi della suddetta deliberazione di ARERA n. 363 del 3/8/2021 che ha approvato il nuovo MTR2, è previsto l'aggiornamento biennale del metodo; ATERSIR comunque, come da sua precisazione, prevederà anche l'aggiornamento per l'anno 2023 prima della relativa determinazione tariffaria;
- che con comunicazione ns. prot. n. 5360 del 12/5/2022, ATERSIR ha anticipato al Comune di Bibbiano la parte numeraria del suddetto PEF 2022-2025 approvato;
- che il gestore del servizio IREN Ambiente Spa ha precisato i costi di sua competenza per l'anno 2022 con comunicazione ns. prot. n. 5721 del 20/5/2022, come risultanti dal suddetto PEF per il 2022;

2) di prendere atto che:

- i costi totali in detto PEF TARI 2022 ammontano a:

COSTI TOTALI	Euro (compresa iva)
Quota Variabile	1.074.866,46
Quota Fissa	844.028,75
TOTALE	1.918.895,21
Extra perimetro (servizi aggiuntivi)	20.408,16
TOTALE	1.939.303,37

- i costi di competenza del gestore del servizio IREN Ambiente Spa, come risultanti dal suddetto PEF per il 2022, ammontano a:

(di cui) COSTI DEL GESTORE	Euro (esclusa iva)	Euro (compresa iva)
Costo del servizio	1.534.463,51	1.687.909,86
<i>di cui costi del conguaglio RCU 1/3 PEF 2020</i>	<i>30.056,50</i>	<i>33.062,15</i>



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

Costo servizi extra perimetro	16.728,00	20.408,16
TOTALE	1.551.119,51	1.708.318,02
CARC e PAGO PA (costi amministrativi per la riscossione della TARI)	37.029,50	45.175,99
TOTALE	1.588.149,01	1.753.494,01

3) di prendere atto che:

- il suddetto costo totale del PEF 2022 di euro 1.939.303,37 rispetta il limite massimo di crescita fissato per il 2022 dall'autorità ARERA;
- al fine del rispetto del limite massimo di crescita disposto da ARERA sono stati abbattuti costi – c.d. cattura – per complessivi euro 179.838,59 (euro 167.838,59 lato Gestore, euro 12.000 lato Comune);
- senza la cattura per il rispetto del limite di crescita il PEF 2022 sarebbe risultato di euro 2.119.141,96;

4) di stabilire che al totale del PEF TARI 2022 debbano detrarsi le voci di cui al punto 1.4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2021 e sommarsi i costi per le agevolazioni/riduzioni da Regolamento TARI, come da prospetto che segue:

COSTI TOTALI	Euro (compresa iva)
Quota Variabile	1.074.866,46
Quota Fissa	844.028,75
TOTALE	1.918.895,21
Extra perimetro (servizi aggiuntivi)	20.408,16
TOTALE	1.939.303,37
Entrate punto 1.4 Det. ARERA 2/2021	-19.795,51
Sconti previsti da Regolamento TARI	62.355,19
TOTALE	1.981.863,05

5) che la quantificazione dell'entrata teorica da utilizzare come base per il calcolo delle tariffe TARI 2022 ammonta a 1.981.863,05 euro;

6) di ripartire i costi fissi e variabili tra le varie utenze nel seguente modo:

- a) per quanto riguarda i costi variabili, utilizzando il criterio di ripartizione previsto nella medesima lettera a) del comma 3 dell'art. 11 del Regolamento, ovvero suddividendoli tra utenze domestiche e non domestiche in base alle quantità dei rifiuti prodotti, da attribuire alle utenze non domestiche attraverso i coefficienti Kd di cui al D.P.R. n. 158/99, e a quelle domestiche per differenza;
- b) le quantità di rifiuti prodotti vengono effettivamente stimate per l'anno di competenza sulla base del dato oggettivo proveniente dal MUD 2021 che per il Comune di Bibbiano ammonta a 7.816.570 Kg di rifiuti smaltiti;
- c) per quanto riguarda i costi fissi in modo sostanzialmente equilibrato tra le varie utenze;



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

- 7) di confermare, anche per l'anno 2022, una percentuale in linea con quella degli anni precedenti, pari al 18 % di riduzione della parte variabile riferita alle utenze domestiche, in conformità di quanto stabilito nel comma 1, dall'art. 8 del Regolamento, considerando tale abbattimento su base comunale e collettiva;
- 8) di definire per l'anno 2022 i coefficienti K nel modo seguente:

	UTENZE DOMESTICHE	KA	KB
1	Famiglie di 1 componente - e dei non residenti	0,80	0,90
2	Famiglie di 2 componenti	0,94	1,69
3	Famiglie di 3 componenti	1,05	2,11
4	Famiglie di 4 componenti	1,14	2,60
5	Famiglie di 5 componenti	1,23	3,17
6	Famiglie di 6 o più componenti	1,30	3,50
	UTENZE NON DOMESTICHE	KC	KD
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	3,28
2	Cinematografi e teatri	0,30	2,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,59	4,80
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,86	7,07
5	Stabilimenti balneari	0,60	4,90
6	Esposizioni, autosaloni	0,48	4,01
7	Alberghi con ristorante	1,57	12,91
8	Alberghi senza ristorante	1,06	8,71
9	Case di cura e riposo	1,00	8,20
10	Ospedali	1,26	10,29
11	Uffici, agenzie	1,34	10,98
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,61	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri	1,35	11,04
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,70	13,93
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e	0,80	6,53
16	Banchi di mercato beni durevoli (per utenze giornaliere)	2,68	21,96
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	8,95
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,87	7,17
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	8,95
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,84	6,87
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,01	8,25
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	45,67
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	39,78
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	32,44
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi	2,21	18,08
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,60
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76
28	Ipermercati di generi misti	2,56	21,01



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

29	Banchi di mercato generi alimentari (per utenze giornaliere)	5,60	45,92
30	Discoteche, night club	1,78	14,61

9) di approvare pertanto le tariffe della TARI anno 2022;

10) di prendere atto che:

- la deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF reca la “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”; detta deliberazione approva il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che, all’art. 3, stabilisce che l’ETC (Ente territorialmente competente – ATERSIR per la Regione Emilia Romagna) deve determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario (2022-2025), individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF, sulla base del livello qualitativo previsto nel contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito; il TQRIF si applica a partire dal 1/1/2023;
- con deliberazione del Consiglio d’ambito n. CAMB/2022/11 del 11/04/2022, avente ad oggetto: “Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA”, ATERSIR ha stabilito di non introdurre nella regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento, ma di mantenere tutti gli obblighi e standard già stabiliti dai contratti e dalle Carte dei Servizi vigenti al momento dell’approvazione della delibera ARERA 15/2022 del 18/1/2022 riguardante il TQRIF e individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF (livello qualitativo minimo);
- nella costruzione del PEF 2022-2025 si è tenuto conto degli obblighi e dei livelli di servizio anzidetti;
- sono possibili ulteriori interventi da parte di ATERSIR sulla scelta del quadrante, qualora necessario, in occasione delle eventuali revisioni infra-periodo o biennale dei PEF 2022-2025 previste da ARERA;

11) di dare atto che in sede di variazione di bilancio 2022-2024 in approvazione in data odierna nel corso della presente seduta, si provvede ad istituire/aggiornare i capitoli per l'imputazione delle partite di entrata/uscita di cui alla presente deliberazione;

12) di allegare alla presente deliberazione quale parte integrante:

- ALLEGATO 1A: PEF anno 2022 del Comune di Bibbiano (Piano economico finanziario, parte numerica – costi);
- ALLEGATO 1B: PEF preventivi pluriennale anni 2023/2025 del Comune di Bibbiano (Piano economico finanziario, parte numerica – costi);



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

- ALLEGATI 2A e 2B: quadro economico per la definizione delle tariffe della TARI anno 2022;
- ALLEGATO 3: tariffe della TARI anno 2022 utenze domestiche;
- ALLEGATO 4: tariffe della TARI anno 2022 utenze non domestiche

SUCCESSIVAMENTE ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, al fine di consentire gli adempimenti conseguenti alla presa d'atto del PEF 2022 della TARI, alla definizione delle tariffe TARI anno 2022, il Consiglio Comunale

CON VOTI espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

consiglieri presenti n. 12

consiglieri votanti n. 12

consiglieri astenuti n. 0

voti contrari n. 4 (Valterio Ferrari, Massimiliano Melloni, Fiocchi Nando, Gardoni Enrico – Gruppo “Bibbiano Bene Comune”)

voti favorevoli n. 8

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente
Andrea Carletti

Il Vice Segretario
Laura Rustichelli

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.